

Dominio Collettivo dell'Università Agraria di
Campagnano di Roma Città Metropolitana di Roma
Capitale

STATUTO

Redatto ai sensi della Legge del 20 novembre 2017 n.
168 Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera n. 12 del 24 settembre 2019 e successiva
modifica approvata con delibera n. 14 del 14 gennaio
2020

TITOLO I L'UNIVERSITÀ AGRARIA

Capo I – Elementi Costitutivi

Art. 1 - Denominazione giuridica. L'Università Agraria di Campagnano di Roma, costituita a norma della legge del 4 agosto 1894 n. 397, rappresenta la totalità dei cittadini del Comune di Campagnano di Roma in materia di esercizio degli usi civici sui terreni di proprietà del demanio ai sensi della legge n. 1766/1927 e, a norma dell'art. 1, primo comma, legge 168/2017, è riconosciuta quale dominio collettivo con ordinamento giuridico primario della comunità originaria assumendo la denominazione di "Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Campagnano di Roma" ovvero, in brevità, di "Università Agraria di Campagnano di Roma". A norma dell'art. 1, primo comma, legge 168/2017, l'Università Agraria di Campagnano di Roma è dotata di capacità di auto-normazione e di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva. A norma dell'art. 1, secondo comma, legge 168/2017, l'Università Agraria di Campagnano di Roma è ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva ed ha personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

Art. 2 – Sede. L'Università Agraria di Campagnano di Roma ha sede legale alla Piazza Cesare Leonelli n. 18 nel Comune di Campagnano di Roma. La sede legale può essere modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli Organi dell'Università Agraria possono riunirsi anche in sede diversa nel territorio del Comune di Campagnano di Roma.

Art. 3 - Segni distintivi. Il Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Campagnano di Roma ha un proprio stemma, rappresentato da una mano contenente una zolla di terra ed un germoglio con la scritta "Università Agraria di Campagnano di Roma".

Art. 4 – Patrimonio. Il patrimonio del Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Campagnano di Roma è interamente ereditato dal patrimonio dell'ente locale non economico dell'Università Agraria di Campagnano di Roma. Il regime giuridico dei beni collettivi dell'Università Agraria di Campagnano di Roma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua destinazione agro-silvopastorale. Le proprietà fondiarie e gli immobili urbani e rustici di proprietà dell'Università Agraria di Campagnano di Roma sono insuscipibili.

Art. 5 – Finalità e scopi. L'Università Agraria di Campagnano di Roma amministra, a fine socio-economico, produttivo e nell'interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento della comunità di abitanti di Campagnano di Roma a norma della l. 168/2017 ed in conformità al presente statuto ed alle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l'Università Agraria di Campagnano di Roma assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio e dei diritti di godimento collettivo della comunità al fine di tutelare la salvaguardia del sistema

ambientale e territoriale nonché del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari e della comunità locale. Nella sua attività l'Università Agraria di Campagnano di Roma si propone: a. di promuovere qualsiasi iniziativa che abbia attinenza con la gestione dei terreni (bonifiche, strade poderali, interpoderali, vicinali, acquedotti, risanamento cave, ecc.); b. di dare sistemazione razionale agli immobili ed ai fabbricati esistenti; c. di partecipare alle attività connesse a quelle delle imprese agricole; d. di promuovere le costruzioni di opere pubbliche o private che si propongono il progresso sociale ed economico, lo sviluppo turistico, la promozione delle energie alternative per lo sviluppo ecosostenibile; e. di attuare e diffondere i principi della sana cooperazione e mutualità assumendo tutte le possibili iniziative nel campo sperimentale, divulgativo, dimostrativo e della formazione per la diffusione di forme integrative in agricoltura e nelle altre attività sopra descritte, ivi compresi fenomeni di agriturismo, nonché il miglioramento dello sviluppo conoscitivo applicabile all'imprenditoria agricolo-ambientale e turistico-culturale; f. di favorire la conduzione unita di allevamenti e di ogni altra forma di attività agricola, nonché la gestione in comune degli acquisti e dei mezzi aziendali; g. di perseguire il miglioramento produttivo della terra, seguendo il perfezionamento dei precetti colturali; h. di istituire aziende particolari, campi sperimentali ed all'amministrazione di essi mediante gestioni speciali e separate; i. di perseguire forme di tutela ecologica e paesaggistica, anche di tipo culturale e turistico; j. di concedere a terzi, mediante regolamento, l'utilizzo dei beni di proprietà dell'Università Agraria di Campagnano di Roma.

Art. 6 – Degli utenti e della lista degli utenti. Sono utenti dell'Università Agraria di Campagnano di Roma tutti coloro che hanno stabile residenza nel Comune di Campagnano di Roma da almeno cinque anni e che richiedano di essere iscritti nella "Lista degli Utenti". Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva la relativa Lista degli Utenti. La qualifica di utente si perde automaticamente nei seguenti casi: a. mancato rispetto dello statuto; b. morosità o debito verso l'Università Agraria di Campagnano di Roma da almeno due anni; c. comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l'Università Agraria di Campagnano di Roma e/o i suoi amministratori; d. danneggiamento del patrimonio dell'Università Agraria di Campagnano di Roma o uso del patrimonio in modo difforme alle prescrizioni statutarie, ai regolamentari ed alla legge; e. per cambio di residenza in altro Comune; f. per condanna penale con sentenza definitiva. La perdita della qualifica di utente potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno previa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nei casi di cui alle lettere a, b, c, d del comma precedente, l'interessato dovrà essere informato, entro 60 giorni, dell'inizio del procedimento con contestazione dei motivi dello stesso da notificarsi mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio comunicato al momento della richiesta di iscrizione. Entro 10 giorni dalla detta notificazione, l'interessato può presentare le proprie osservazioni al Presidente. Contro la deliberazione di cui al precedente quarto comma, l'interessato può, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, proporre ricorso dinanzi al medesimo Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà all'uopo decidere con maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri membri. In caso di conferma dell'esclusione, è fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 del codice civile. Nei casi di cui alle lettere e ed f del terzo comma la cancellazione dalla lista degli utenti avviene d'ufficio.

TITOLO II - ORGANI ED AMMINISTRAZIONE

Capo I - Organi ed Elezioni

Art. 7. Organi. Gli organi dell'Università Agraria di Campagnano di Roma sono: a. l'Assemblea degli Utenti; b. il Consiglio di Amministrazione; c. il Presidente.

Art. 8. L'Assemblea degli Utenti. L'Assemblea degli Utenti è composta da tutti gli iscritti nella lista di cui al precedente art. 6. Essa elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione; approva lo Statuto e le sue modifiche; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal Consiglio di Amministrazione; esercita ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o da successivi regolamenti dell'Università Agraria. L'Assemblea degli Utenti è convocata dal Presidente dell'Università Agraria di Campagnano di Roma o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione. L'Assemblea degli Utenti è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e comunque quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della riunione mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato al momento della richiesta di iscrizione nella Lista degli Utenti e, in ogni caso, avviso pubblicato all'interno della sede legale e sul sito web dell'Università Agraria di Campagnano di Roma. Le riunioni della Assemblea degli Utenti sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente dell'Università Agraria di Campagnano di Roma o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione. Le riunioni della Assemblea degli Utenti sono valide se in prima convocazione interviene almeno il 50% dei membri mentre in seconda convocazione, che è stabilita almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Le delibere della Assemblea degli Utenti sono prese a maggioranza degli intervenuti. Ai sensi dell'art. 21 c.c. nelle deliberazioni della Assemblea degli Utenti riguardanti il bilancio ed in quelle che riguardano proprie responsabilità, coloro che ricoprono anche l'incarico di Consigliere di Amministrazione non hanno diritto di voto. La Assemblea degli Utenti può dotarsi di un proprio Regolamento per normare il proprio funzionamento nel rispetto delle presenti norme statutarie. Alle adunanze della Assemblea degli Utenti partecipa il direttore amministrativo sia per redigere il verbale di seduta sia, ove occorra e sia di sua competenza, per fornire chiarimenti sugli argomenti oggetto della deliberazione. Ogni deliberazione adottata dalla Assemblea degli Utenti viene pubblicata sul sito web dell'Università Agraria di Campagnano di Roma. Le deliberazioni della Assemblea degli Utenti possono essere impugnate nei modi e nei termini previsti dal Codice Civile.

Art. 9. Il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri, compreso il Presidente dell'Università Agraria di Campagnano di Roma. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un quinquennio e scade il 31 dicembre del quinto anno. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto, limitandosi, dopo la pubblicazione della indizione delle elezioni, ad adottare i soli atti urgenti ed improrogabili. Il Consiglio di Amministrazione decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti. Le elezioni per il rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione si svolgono in analogia alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali nei Comuni sino a 15.000 abitanti, a norma dell'art. 71 D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del presente Statuto. La convocazione degli Utenti viene fatta dal Presidente con avvisi che devono essere pubblicati sul sito web dell'Università Agraria di Campagnano di Roma entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle votazioni. Nella prima riunione, convocata entro venti giorni, dopo le elezioni e presieduta dal consigliere più anziano per iscrizione, il Consiglio di Amministrazione proclama il Presidente dell'Università Agraria di Campagnano di Roma e può eleggere, tra i suoi membri, un vicepresidente. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve avvenire almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo di posta elettronica ovvero con altro mezzo elettronico a tale espresso fine comunicato da ciascun Consigliere. Nei casi di motivata urgenza, la convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione può avvenire con preavviso di tre giorni. Sono in ogni caso valide le riunioni del Consiglio

di Amministrazione alle quali siano presenti tutti i Consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche, salvo diversa scelta assunta dal Presidente ovvero a maggioranza prima della riunione e sono presiedute dal Presidente dell'Università Agraria di Campagnano di Roma o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se in prima convocazione interviene almeno il 50% dei membri mentre in seconda convocazione, che è stabilita almeno dodici ore dopo l'orario previsto per la prima convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza degli intervenuti e, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o, in caso di impedimento del Presidente, il voto espresso dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione. Il voto dei consiglieri è espresso a scrutinio palese. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono numerate in ordine progressivo annuale, sono immediatamente eseguibili e devono essere pubblicate sul sito web dell'Università Agraria di Campagnano di Roma in modo da darne opportuna conoscenza agli Utenti. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione è dotato di capacità di auto-normazione ai sensi del primo comma, lett. b, della L. 168/2017 ed esercita le competenze attribuite dall'art. 3, primo comma lett. b n. 1-4 della L. 97/1994, nei termini ed in conformità con le disposizioni di cui alla L. 168/2017. Il Consiglio di Amministrazione: a. esprime parere vincolante ed obbligatorio in conformità a quanto previsto dall'art. 3, primo comma, lett. b, della L. 97/1994 per le finalità di cui alla L. 168/2017; b. delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni ai sensi dell'art. 12 L. 1766/1927 e sulle alienazioni del patrimonio di cui all'art. 39 del RD 332/1928; c. approva i programmi, i regolamenti, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche rilevanti, il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli Utenti; d. delibera sulla istituzione, l'ordinamento e la disciplina generale e dei rimborsi spese dovuti dagli utenti e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; e. approva la contrazione di mutui; f. delibera sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari, sugli appalti e sulle concessioni, sulle assunzioni di personale, sul conferimento di incarichi professionali. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni e interpellanze.

Art. 10. Elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. L'elezione dei consiglieri di amministrazione si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Presidente. Con la lista di candidati al consiglio di amministrazione deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Ciascuna candidatura alla carica di presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (otto) e non inferiore ai tre quarti (sei). Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere fino ad un voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere compresi nella lista collegata al candidato alla carica di presidente prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. È proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente ad essa collegato. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due quarti dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono,

tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della lista medesima. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a presidente collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

Art. 11. Elettorato attivo ed elettorato passivo. L'elettorato attivo è concesso a tutti coloro che sono iscritti all'ultima Lista degli Utenti annualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione. Sono eleggibili a membro del Consiglio di Amministrazione tutti gli utenti costituenti l'elettorato attivo che non si trovino in condizioni di ineleggibilità, incandidabilità ovvero di incompatibilità ai sensi del successivo art. 12.

Art. 12 – Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri. Non possono essere eletti Consiglieri di Amministrazione e, se eletti, decadono d'ufficio: a. colui che è stato condannato con sentenza definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; b. il Sindaco, i dirigenti e i funzionari del Comune di Campagnano di Roma; c. i componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nel territorio del Comune di Campagnano di Roma; d. il Comandante della Stazione dei carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio del Comune di Campagnano di Roma; e. i ministri di culto; f. il Prefetto e il viceprefetto della Provincia di Roma. g. il Segretario del Comune di Campagnano di Roma; h. colui che perde la qualifica di Utente a norma dell'art. 6. I Consiglieri, inoltre, decadono nei seguenti casi: a. decesso; b. assenza, priva di giustificato motivo, a quattro consecutive riunioni del Consiglio; d. dimissioni. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto, provvede alla sostituzione dei decaduti con i primi candidati non eletti appartenenti alla medesima lista del consigliere decaduto.

Art. 13 - Il Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Campagnano di Roma. L'elezione e la durata in carica del Presidente si svolgono in analogia alle elezioni per la carica di sindaco nei Comuni sino a 15.000 abitanti, a norma dell'art. 71 D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del presente Statuto. In particolare, il Presidente: a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Utenti; b. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti; c. ha la rappresentanza generale dell'Università Agraria di Campagnano di Roma e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi; d. impartisce direttive generali al direttore amministrativo in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione di uffici e servizi; e. coordina e stimola l'attività delle Commissioni Consiliari; f. concorda con il Consiglio le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Università Agraria di Campagnano di Roma; g. nomina i rappresentanti dell'Università Agraria di Campagnano di Roma presso le istituzioni; h. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici; i. adotta i provvedimenti disciplinari per il personale; j. ha la facoltà di delegare ai Consiglieri ed al direttore amministrativo l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che il presidente Statuto non abbia già loro attribuito; k. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute; l. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio. Al Presidente può essere concessa un'indennità mensile. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata

per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla indizione di nuove elezioni. Il Presidente decade nei casi di cui al precedente articolo 12. In tale evenienza, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla indizione di nuove elezioni.

Capo II – Personale amministrativo.

Art. 14 – Il direttore amministrativo. Il direttore amministrativo è nominato dal Presidente ed esercita i seguenti compiti: a. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti o dei consulenti esterni e ne coordina le attività; b. cura l'attuazione dei provvedimenti; c. provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi; d. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Utenti curandone la verbalizzazione; e. predispone proposte di programmi e la loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dal Presidente; f. organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali; g. presiede le commissioni di selezione e tutte le gare di appalto; h. adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega; i. cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Utenti; j. cura in conformità alle direttive del Presidente l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti; k. svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti; l. esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direzione e di controllo nei confronti degli uffici; m. autorizza le prestazioni straordinarie e le missioni del personale; n. assolve alla direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici ed i servizi dell'Università Agraria; o. rilascia documenti, notizie e permessi d'accesso, di informazione e di trasparenza; p. presiede il servizio elettorale in caso di elezioni; q. riceve l'atto di dimissioni del Presidente, dei Consiglieri e degli Utenti. Al direttore amministrativo compete un compenso per l'opera prestata da determinarsi in sede di nomina.

TITOLO III - IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

Art. 15. Convenzioni. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi e per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, l'Università Agraria di Campagnano di Roma può stipulare apposite convenzioni ed accordi con il Comune di Campagnano di Roma, con l'Ente Regionale Parco di Veio, con la Città Metropolitana di Roma Capitale, con la Regione Lazio, con Ministeri, con le altre Università Agrarie, con gli Istituti di Ricerca, con gli Istituti Universitari, con fondazioni, cooperative, ordini professionali, associazioni, società, professionisti.

Art. 16. Colture in compartecipazione. L'Università Agraria di Campagnano di Roma, al fine di favorire lo sviluppo del territorio e di migliorare lo stato dei terreni, finalizzato ad incentivare la produzione cerealicola, foraggiera o di qualsiasi altro prodotto agricolo può effettuare semine sia in conto proprio che in compartecipazione con gli utenti e associazioni di coltivatori.

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI.

Art. 17. Partecipazione degli utenti. Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni utente di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi. Allo scopo, il direttore amministrativo potrà fornire una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che l'Università Agraria intende instaurare, permettendo agli interessati di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi con gli interessati nella forma scritta a pena di nullità.

Art. 18. Valorizzazione delle forme associate e organi di partecipazione L'Università Agraria promuove e favorisce, con compiti di coordinamento, l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenti operanti nel proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi attraverso gli apporti consultivi al Consiglio di Amministrazione ed alla Assemblea degli Utenti, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento. L'Università Agraria potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

TITOLO V - LA GESTIONE ECONOMICA.

Art. 19. Entrate. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi, l'Università Agraria ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. La finanza dell'Università Agraria è costituita da:
a. corrispettivi a rimborso spese per gli usi civici; b. corrispettivi a rimborso spese per servizi individuali; c. entrate di natura patrimoniale; d. trasferimenti regionali, provinciali, comunali ed altri soggetti pubblici; e. risorse per investimenti; f. proventi derivanti da altre attività e/o iniziative che si intende effettuare; g. altre eventuali entrate.

Art. 20. Esercizio Sociale. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli Utenti. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli Utenti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a motivate problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 20 bis. Gestione finanziaria e contabile. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2423 e seguenti del Codice Civile. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'Esercizio. L'Università può gestire la propria contabilità in forma diretta, mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di un'associazione privata. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 21. Beni di uso civico. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università Agraria si avvale del complesso dei beni di cui dispone a norma della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332. Il Patrimonio dell'Università Agraria è costituito dai terreni di proprietà collettiva e dai diritti di uso civico di originaria spettanza pervenuti all'Università Agraria per effetto delle leggi 24 giugno 1888 n. 5489 e 4 agosto 1894 n. 397, nonché da tutti i beni ed i diritti di uso civico, comunque pervenuti e che perverranno all'Università Agraria a seguito delle operazioni di sistemazione demaniale di cui alla normativa in materia nonché in forza di sentenza o contratti.

Art. 22. Inventario. Di tutti i beni mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario. Il direttore amministrativo è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio e del servizio economato. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 23. Norme finali e transitorie. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si intendono richiamate tutte le norme attualmente in vigore che disciplinano la materia nonché quelle che in futuro saranno emanate.

Art. 24. Entrata in vigore dello Statuto. Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Università Agraria di Campagnano di Roma. L'elettorato attivo delle prossime elezioni del Consiglio di Amministrazione sarà costituito da tutti coloro che risultano nella Lista degli Utenti aggiornata al 30.6.2019.